

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

UTENZE NON DOMESTICO

Art. 14 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) solai e sottotetti non collegati da scale fisse da ascensori o montacarichi;
 - c) balconi e terrazze scoperti.
 - d) i locali od aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi ad uso abitativo o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - e) le superfici destinate esclusivamente all'esercizio di attività sportiva, quali campi da gioco o vasche delle piscine, con esclusione delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, bar, ristoranti, spalti, ecc., che restano invece soggette al tributo;
 - f) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - g) aree scoperte **non operative** pertinenziali o accessorie a locali tassabili quali, a titolo di esempio, parcheggi gratuiti a servizio del locale, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze, posti auto scoperti;
 - h) parcheggi scoperti (che non costituiscano area operativa) accatastati autonomamente ad uso esclusivo dell'utenza non domestica e collegati all'utenza tassata;
 - i) aree scoperte adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare;
 - j) aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, in quanto sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 10 mq per colonnina di erogazione;
 - k) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva.
2. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) Per le utenze non domestiche i locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, energia elettrica, ecc.) non arredati e in relazione ai quali non risultano rilasciati atti autorizzativi per l'esercizio di attività;
 - b) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al

periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

3. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.
4. Ai fini della non applicazione del tributo sui locali e sulle aree di cui ai precedenti commi, i contribuenti sono tenuti a dichiarare gli stessi nella dichiarazione originaria o di variazione, indicando le circostanze che danno diritto alla loro detassazione. Nella dichiarazione dovranno altresì essere specificati elementi obiettivi direttamente rilevabili o allegata idonea documentazione tale da consentire il riscontro delle circostanze dichiarate.

Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti. Sono rifiuti speciali i rifiuti della produzione, dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, delle fosse settiche, ivi compresi i fanghi di depurazione, i veicoli fuori uso o i rifiuti da costruzione e demolizione. Sono altresì rifiuti speciali i rifiuti prodotti dalle attività connesse a quelle agricole di cui all'art. 2135 del codice civile. Nel caso delle attività di produzione industriale, sono di norma soggetti al tributo i locali aventi destinazioni diverse dal reparto di lavorazione e dai magazzini di cui al successivo comma 4.
2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione anche di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

TIPOLOGIE DI ATTIVITA'	RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE PROMISCUA
Officine di riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie	50%
Lavanderie, tintorie	40%
Macellerie e pescherie	40%
Laboratori odontotecnici	20%
Laboratori di analisi mediche, fisioterapiche e poliambulatori	20%
Studi medici specialistici	20%
Dentisti	20%
Veterinari	20%

3. Ove la produzione di rifiuti speciali, a cui è correlata la riduzione di cui al comma precedente, non rientri tra le attività sopra elencate, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della produttività qualitativa di tipologia di produzione rifiuti speciali.

4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.
5. Si considerano funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva svolta nelle aree di cui al precedente periodo, i magazzini esclusivamente impiegati per il deposito o lo stoccaggio di materie prime o merci utilizzate nel processo. Restano, pertanto, esclusi dalla detassazione quelli destinati anche solo parzialmente al deposito di prodotti o merci non impiegati nel processo produttivo svolto nelle aree di produzione a cui i magazzini sono collegati (o dallo stesso derivanti) o destinati alla commercializzazione o alla successiva trasformazione in altro processo produttivo.
6. Al fine di ottenere la detassazione della superficie in cui si producono in via continuativa e nettamente prevalente (o esclusiva) rifiuti speciali, il contribuente è tenuto a presentare la dichiarazione del tributo, nella quale sono individuate le predette aree, anche nel caso di applicazione delle percentuali di abbattimento forfettarie di cui al precedente comma 2.
7. In allegato alla dichiarazione il contribuente deve fornire idonea documentazione atta a comprovare la predetta produzione di rifiuti speciali in via continuativa e nettamente prevalente nonché il relativo smaltimento o recupero a propria cura tramite operatori abilitati.
8. Nel caso dei depositi, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, direttamente connessi con i locali produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, dovrà essere adeguatamente documentato che gli stessi sono funzionalmente ed esclusivamente collegati al reparto produttivo di rifiuti speciali e che i medesimi accolgono solo materie prime e merci utilizzate nel processo produttivo.
9. Il contribuente è tenuto a presentare, la predetta documentazione in sede di prima dichiarazione o di denuncia di variazione.
10. Per gli anni successivi il contribuente è tenuto a presentare la predetta documentazione, qualora richiesto dal Comune.
11. In caso di mancata presentazione della documentazione richiesta nei termini, le superfici in precedenza escluse sono assoggettate al tributo con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno precedente. Fermo restando l'obbligo dichiarativo, la documentazione richiesta nel presente comma non è necessaria nel caso si tratti di attività industriali, relativamente ai reparti di lavorazione, nonché di attività agricole e connesse, come definite dall'art. 2135 c.c.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:

- a) del 25% per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;
 - b) del 25% per le utenze non domestiche, nei casi in cui i locali, anche quelli con classamento catastale di civile abitazione, pur non essendo utilizzati, risultino predisposti all'uso perché dotati di allacciamenti alle reti dei servizi pubblici essenziali (gas o energia elettrica) e, comunque quando risulti rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali e nelle aree medesime.
2. Il tributo TARI, è ridotto nel modo seguente:
- a) del 95% per parcheggi coperti ad uso pubblico;
 - b) per le imprese agrituristiche non rientranti nelle attività stagionali, iscritte all'Albo regionale ed alla Previdenza Agricola, requisiti da presentare all'atto della dichiarazione, verrà applicata una riduzione onnicomprensiva del 50% sia sulla quota fissa che sulla quota variabile. La riduzione verrà applicata sulla superficie dell'attività agriturbistica, ad esclusione della superficie destinata esclusivamente all'eventuale utenza domestica, da attestare con planimetria quotata.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.
4. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi entro i termini dichiarativi.
5. Le riduzioni di cui al comma 2, ad esclusione di quella alla lettera b), sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione.

Riduzioni tariffarie per minore produzione per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Oltre alle riduzioni di tariffa di all'articolo precedente, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30 % per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20 per cento della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art.17 della Legge n.166/2016, le utenze non domestiche che producono o distribuiscono generi alimentari e che, a titolo gratuito ed in modo costante e continuativo nel tempo con cadenza almeno settimanale, cedono ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi, ovvero per l'alimentazione animale, eccedenze alimentari ad enti ed associazioni assistenziali o di volontariato sulla base di specifici accordi scritti o protocolli d'intesa, beneficiano di una riduzione percentuale sulla quota variabile della tariffa.
- Per eccedenze alimentari si intendono, ai sensi dell'art. 2, c. 1, l. c), della Legge 166/2016, i prodotti alimentari, agricoli e agro-alimentari che, fermo restando il mantenimento dei requisiti di igiene e sicurezza del prodotto, sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) invenduti o non somministrati per carenza di domanda;
 - b) ritirati dalla vendita in quanto non conformi ai requisiti aziendali di vendita;
 - c) rimanenze di attività promozionali;

- d) prossimi al raggiungimento della data di scadenza;
- e) rimanenze di prove di immissione in commercio di nuovi prodotti;
- f) invenduti a causa di danni provocati da eventi meteorologici;
- g) invenduti a causa di errori nella programmazione della produzione;
- h) non idonei alla commercializzazione per alterazioni dell'imballaggio secondario che non inficiano le idonee condizioni di conservazione.

La riduzione di cui al comma 2 viene determinata in base all'effettiva quantità di beni alimentari devoluti nel corso dell'anno solare, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base ai "coefficienti potenziali di produzione in Kg./m.quadrati annui" minimi di cui alla Tabella 4a - D.P.R. 158/1999 relativi alla categoria di appartenenza, utilizzando la seguente formula approssimata all'intero: (Quantità di beni alimentari devoluti x 100): (Metri quadrati x Kd).

In ogni caso l'ammontare della riduzione riconosciuta ai sensi del presente comma non può essere superiore al 10% della quota variabile della tariffa. La riduzione deve essere richiesta annualmente dagli interessati, compilando il modulo appositamente predisposto da presentare, pena la decadenza dal beneficio.

3. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro e da applicarsi con il metodo a cascata, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi entro il 31 gennaio dell'anno successivo.
4. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del Comune delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
5. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.

Art. 20 – Riduzioni tariffarie per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013, al fine di incentivare le operazioni di riciclo dei rifiuti urbani, i produttori che vi hanno proceduto possono accedere ad una riduzione annua della parte variabile della tariffa proporzionale alle quantità di rifiuti urbani che dimostrino di aver avviato al riciclo.
2. Sino all'intervenuta determinazione dell'effettiva percentuale di incidenza del peso dei rifiuti riciclati sul totale della produzione, la riduzione della tariffa applicata ai locali di produzione e deposito dei rifiuti avviati a riciclo verrà applicata in misura percentuale, come di seguito indicata:
 - a) nel caso in cui il produttore di rifiuti dimostri di provvedere autonomamente, all'interno del ciclo produttivo proprio ovvero di terzi, al riciclo dei rifiuti urbani nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, verrà accordata una riduzione massima pari al 70 % della parte variabile della tariffa prevista per il locale di produzione dei rifiuti effettivamente e

oggettivamente avviati al riciclo, a condizione che venga dimostrato il riciclo di una percentuale di rifiuti pari ad almeno il 70 per cento della produzione ponderale complessiva.

b) In caso di avvio al riciclo di una percentuale di rifiuti urbani inferiore al 70 per cento, la riduzione spettante è determinata in misura proporzionale al rapporto fra la quantità di rifiuti urbani effettivamente riciclati, riscontrabile sulla base di attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo dei rifiuti stessi, e la quantità di rifiuti producibili dall'utente, determinata applicando i coefficienti Kd previsti per la specifica attività, sulle base della tabella di quantificazione della parte variabile della tariffa, prevista per le utenze non domestiche dal D.P.R. 158/1999 alle superfici produttive dei rifiuti urbani avviati al riciclo.

3. Anche in tale ipotesi, nel calcolo della riduzione non si terrà conto dell'avvenuto riciclo, da parte delle utenze non domestiche, di materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico.
4. In sede di approvazione delle tariffe, il Comune potrà in ogni caso definire la somma massima da riportare a livello di Piano Finanziario per la copertura delle riduzioni spettanti ai sensi del presente articolo, con riserva di rideterminare l'importo massimo della riduzione percentuale spettante, a fronte del numero di domande presentate e dell'importo complessivo delle riduzioni richieste, nel rispetto della somma prevista nell'ambito del Piano Finanziario.
5. Le riduzioni previste per minore produzione di rifiuti, per avvio allo smaltimento in proprio e per avvio al riciclo di rifiuti urbani, ove cumulabili tra loro a fronte di una pluralità di interventi attuati contestualmente dal contribuente, possono giungere al massimo sino alla riduzione di tutta la parte variabile della tariffa dovuta in relazione ai locali in cui si producono tali tipologie di rifiuti.
6. Il titolare dell'attività che provvede al riciclo dei rifiuti prodotti deve presentare istanza di riduzione, che contenga la dichiarazione dei seguenti elementi fondamentali per la determinazione dell'agevolazione:
 - indicazione dei locali dove si produce il rifiuto che viene avviato a riciclo;
 - indicazione dei codici dei rifiuti avviati a riciclo e quantitativi;
 - periodo dell'anno in cui sono stati prodotti i rifiuti avviati a riciclo.
7. La dichiarazione di cui al comma precedente è valida anche per gli anni successivi, fermo restando l'obbligo di produrre in ciascun anno la documentazione che attesti l'intervenuto riciclo dei rifiuti prodotti, a meno che non intervengano variazioni che comportino il venir meno del diritto all'agevolazione.
8. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione, il Settore tributi è legittimato ad applicare la tariffa piena, salvo poi procedere a sgravio o rimborso esclusivamente con riferimento all'anno in cui il produttore ha presentato la domanda e la relativa documentazione.
9. Nel primo anno in cui viene presentata la richiesta, l'agevolazione è concessa a consuntivo, qualora il produttore dimostri di aver effettivamente ed oggettivamente avviato a riciclo i rifiuti urbani, presentando la documentazione di cui al comma successivo. La mancata presentazione dei documenti richiesti comporta l'applicabilità del tributo per l'anno in cui non si è dimostrato il riciclo ed il venir meno del diritto all'agevolazione per gli anni successivi, salvo che per tali anni sia stata fornita adeguata documentazione attestante il riciclo dei rifiuti prodotti.

10. Nel rispetto delle disposizioni normative previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000, a consuntivo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello a cui si riferisce la riduzione, deve essere presentata la seguente documentazione:
- autocertificazione attestante l'avvenuto riciclo nel proprio ciclo produttivo e modalità di riciclo;
 - copia del registro di carico e scarico o MUD o altra documentazione derivante dal sistema di tracciamento dei rifiuti attestante l'avvio a riciclo dei rifiuti urbani tramite soggetti terzi;
 - documentazione di consegna dei rifiuti avviati al riciclo (copia di bolle di accompagnamento e fatture);
 - copia del contratto stipulato con il soggetto cui i rifiuti sono consegnati per l'avvio al riciclo, salvo che sia stato allegato alla richiesta di riduzione.

Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da trasmettere al Comune entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.
2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro anticipato nell'ambito del servizio pubblico.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare, l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;

- la tipologia di rifiuti avviati al recupero suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER);
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza.
 - i dati identificativi degli impianti di recupero cui i rifiuti sono stati conferiti, unitamente all'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
 7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.
 8. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
 9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
 10. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013.